

# La nuova categoria delle microimprese ed il

di Paola D'Angelo

## 4.1 Criteri dimensionali

Il percorso logico e storico che ha portato l'Unione europea a prevedere specifiche disposizioni per le imprese di minori dimensioni, ampiamente illustrato nel primo capitolo del presente volume, ruota essenzialmente attorno al concetto di proporzionalità tra gli oneri amministrativi richiesti alle imprese ed i benefici che ne conseguono, non soltanto con riferimento alle norme in materia di bilancio e reportistica aziendale, ma in senso molto più ampio con riferimento all'intero assetto legislativo gravitante intorno al panorama economico europeo. Con l'intento basilare di garantire comunque un adeguato livello di trasparenza informativa, senza gravare però le imprese di minori dimensioni di costi eccessivi, anche la direttiva 2013/34/UE ha introdotto una serie di agevolazioni, esenzioni ed opzioni che si muovono nella direzione di prevedere obblighi diversi a seconda della dimensione dell'azienda.

L'articolo 3 della direttiva contiene i parametri dimensionali delle diverse categorie di imprese e gruppi, sintetizzati dalla tabella seguente:

Categoria	Totale Stato patrimoniale	Totale Ricavi	N. medio dipendenti
Microimprese	€ 350.000	€ 700.000	10
Piccole imprese	€ 4.000.000	€ 8.000.000	50
Medie imprese	€ 20.000.000	€ 40.000.000	250
Piccoli gruppi	€ 4.000.000	€ 8.000.000	50
Medi gruppi	€ 20.000.000	€ 40.000.000	250

Per scongiurare differenti interpretazioni o dubbi pratici circa il calcolo dei valori soglia, il testo fornisce delle dettagliate spiegazioni circa i valori da considerare nel calcolo. Ad esempio, con riferimento al criterio del “Totale Stato Patrimoniale”, il comma 11 specifica che esso “*consiste nel valore complessivo delle voci da A a D all’interno dell’Attivo nello schema di cui all’allegato III o nelle voci da A a E dell’attivo nello schema di cui all’allegato IV*”; nella pratica, tale valore coincide con il “Totale dell’Attivo” dello stato patrimoniale, espressione solitamente utilizzata dal legislatore italiano. Inoltre, il comma 12 disciplina che

**NORMATIVA** “*gli Stati membri possono prescrivere l’inclusione dei proventi derivanti da altre fonti per le imprese per le quali i ‘ricavi netti delle vendite e delle prestazioni’ non sono pertinenti*”.

Come specificato nel testo normativo, al fine di verificare l’appartenenza ad una determinata categoria occorre verificare che, alla data di chiusura del bilancio, non siano stati superati almeno due dei tre parametri indicati, che rappresentano quindi la soglia massima di ciascuna categoria dimensionale. Sono chiaramente da considerare grandi imprese quelle che, alla data di chiusura del bilancio, superano almeno due dei criteri soglia delle medie imprese (come desumibile logicamente, ed ulteriormente ribadito dalla precisazione fornita dal quarto comma dell’articolo 3).

Per la verifica del superamento delle soglie dimensionali dei gruppi, occorre far riferimento ai dati di chiusura del bilancio consolidato, che comprende l’impresa madre e le imprese figlie incluse nella base di consolidamento, verificando che almeno due dei tre criteri forniti dalla norma non vengano superati. Analogamente a quanto specificato per le grandi imprese, saranno

da considerare grandi gruppi quelli che superano almeno due dei tre criteri previsti per i gruppi di medie dimensioni (come specificato anche dal settimo comma dell'articolo 3). Il testo normativo (comma ottavo dell'articolo 3) specifica però che ai fini del calcolo di tali limiti numerici, gli Stati membri permettono che non si proceda né alla compensazione di cui all'articolo 24, paragrafo 3 (elisione della partecipazione in capo alla controllante con il corrispondente valore del patrimonio netto in capo alla controllata), né all'eliminazione prevista dall'articolo 24, paragrafo 7 (elisione delle partite infragruppo, relative a crediti/debiti, costi/ricavi, utili/perdite). In tali casi, i limiti numerici dei criteri relativi al totale dello stato patrimoniale e ai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni sono maggiorati del 20%.

Una volta definiti tali parametri, in considerazione delle differenti realtà economiche ed industriali che convivono nell'unione europea, il legislatore comunitario ha voluto prevedere delle opzioni a favore degli Stati membri affinché potessero stabilire soglie diverse rispetto a quelle imposte dall'articolo 3. Nello specifico, viene offerta l'opzione di modifica dei parametri relativi alle piccole imprese<sup>1</sup>, che non possono però estendersi oltre il limite dei 6 milioni di euro per il totale dello stato patrimoniale e dei 12 milioni di euro per il totale dei ricavi; identica possibilità viene concessa anche per la determinazione dei parametri dei piccoli gruppi (comma 5, secondo paragrafo).

Da un rapido confronto con la previgente suddivisione dimensionale delle imprese di fonte europea, ossia la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/ CE

---

<sup>1</sup> Il secondo paragrafo del secondo comma, riferito alle piccole imprese, recita, infatti: *“Gli Stati membri possono stabilire soglie superiori rispetto alle soglie di cui al primo comma, lettere a) e b). Tuttavia le soglie non sono superiori a 6.000.000 EUR per il totale dello stato patrimoniale e a 12.000.000 EUR per i ricavi netti delle vendite e delle prestazioni”*.

datata 6 maggio 2003 i cui dettagli sono stati forniti

nel Capitolo 1 del presente volume, appare evidente considerare che, da un lato, anche per le categorie di minori dimensioni siano stati introdotti parametri distinti per totale attivo e fatturato, e dall'altro siano state ridimensionate le soglie minime di appartenenza alle differenti classi dimensionali. In passato, infatti, si prendeva alternativamente in considerazione il parametro del totale attivo o del fatturato poiché, in considerazione dello specifico settore di attività o delle intrinseche caratteristiche dell'azienda, l'uno poteva essere considerato più significativo rispetto all'altro, offrendo di fatto all'azienda la possibilità di valutare il criterio più adatto alla propria realtà. La direttiva 2013/34/UE supera tale concezione, introducendo quindi per tutte le categorie di imprese la verifica dei tre parametri dimensionali di fatturato, totale attivo e numero medio dipendenti; tale previsione supporta l'obiettivo di determinazione di univoci ed omogenei elementi di valutazione che forniscano una *“prova oggettiva della dimensione dell'impresa”*, così come ribadito nel punto 12 delle premesse al testo normativo.

Con riferimento ai parametri quantitativi, si evidenzia come le soglie minime per tutte le categorie di imprese siano state ridotte rispetto al precedente disposto legislativo, addirittura riparametrandosi su criteri prossimi a quelle che erano state le soglie dimensionali originariamente definite dalla raccomandazione 96/280/CE. Tale decisione sottolinea evidentemente ed ulteriormente quanto sia importante l'attenzione rivolta dal legislatore europeo alle problematiche delle piccole e medie imprese, che rappresentano il cuore vitale dell'economia comunitaria ma che, nonostante ambiziosi progetti di crescita ed espansione, faticano purtroppo a raggiungere dimensioni rilevanti e necessitano, di conseguenza, di misure legislative ad esse dedicate per poter ambire a competere nel

mercato mondiale. La riduzione dei parametri dimensionali sottolinea quindi che la dimensione della stragrande maggioranza delle imprese europee è al di sotto dei limiti precedentemente stabili, e che risulta quindi necessario legiferare con maggior aderenza alla realtà se si vuole davvero operare una facilitazione burocratica a favore delle imprese di minori dimensioni.

La disciplina italiana del bilancio contenuta nel codice civile *ante* decreto legislativo 139/2015, prevedeva delle semplificazioni a favore delle piccole imprese, definite dall'articolo 2435-bis come quelle società che non posseggano titoli negoziati in mercati regolamentati<sup>2</sup> e che

**NORMATIVA** “nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:  
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;  
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;  
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità”.

Tale suddivisione dimensionale, modificata dal decreto legislativo del 3 novembre 2008, n. 173 (*“Attuazione della direttiva 2006/46/CE che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE, relative, rispettivamente, ai conti annuali di taluni tipi di società, consolidati, annuali e consolidati delle banche, degli altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione”*), non è stata modificata dal decreto legislativo 139/2015, che ha quindi lasciato

---

<sup>2</sup> Tale previsione risulta perfettamente coerente con quanto previsto dall'articolo 40 della direttiva 2013/34/UE, la quale, infatti, specifica che *“Salvo ove espressamente stabilito dalla presente direttiva, gli Stati membri non permettono agli enti di interesse pubblico di avvalersi delle semplificazioni e delle esenzioni previste dalla presente direttiva. Un ente di interesse pubblico è considerato una grande impresa indipendentemente dai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni, dal totale dello stato patrimoniale e dal numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio”*.

inalterati i criteri di identificazione della piccola impresa. Tali valori, che prevedono soglie più elevate della direttiva 2013/34/UE in relazione sia al totale dell'attivo sia al totale del fatturato, rientrano tuttavia nel limite massimo previsto dall'opzione che la direttiva stessa offre agli Stati membri, e risultano quindi in linea con le previsioni normative europee.

La novità rilevante è rappresentata invece dall'introduzione di una nuova categoria di imprese, contenuta nell'articolo 2435-ter, rubricato appunto "*Bilancio delle microimprese*", le quali sono definite come quelle

**NORMATIVA** "Società di cui all'articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità".

Tale nuova categoria, prevista in sede comunitaria già in precedenti atti ma mai recepita nel nostro ordinamento in tema di bilancio, costituisce quindi un'assoluta novità legislativa che ha comportato diverse e numerose esenzioni in tema di informativa finanziaria.

La prima ed evidente anomalia che emerge dal confronto con il testo della norma comunitaria, è rappresentata dalla differente previsione dei limiti dimensionali che risultano, nell'ordinamento domestico, praticamente dimezzati rispetto alla previsione comunitaria per tutti e tre i parametri utilizzati. La scelta, che non sembra discendere da alcuna opzione fornita dalla direttiva, la quale tra l'altro nelle premesse numero 13 e 14 ribadisce

l'importanza di norme *ad hoc* per tale categoria di imprese, sottolineando quanto gli oneri amministrativi possano essere gravosi al loro sviluppo ed alla loro crescita, ha creato immediate contestazioni in quanto va a restringere notevolmente la platea di aziende che potevano, in base ai limiti presentati invece dalla norma europea, beneficiare delle ulteriori agevolazioni ed esenzioni previste per la più piccola categoria di società. Si può ipotizzare che la decisione del legislatore sia stata dettata più dal timore di perdita di adeguate informazioni finanziarie piuttosto che dalla consapevolezza del vero tessuto industriale italiano, caratterizzato da una elevatissima percentuale di imprese rientranti nei parametri delle micro in base al testo della direttiva. Tra l'altro, tale scelta risulta ancor meno comprensibile se comparata invece con la parallela decisione di mantenere invariati i criteri dimensionali per le piccole imprese (sfruttando l'opzione offerta dalla norma comunitaria), che risultano maggiori rispetto al testo della direttiva, non andando quindi ad apportare modifiche all'articolo 2435-bis.

Di fatto, si è voluto contenere l'ambito di applicazione delle ulteriori esenzioni previsto per la categoria delle microimprese, andando però contro i precetti ispiratori della legislazione europea (non solo in tema di bilancio) imperniato attorno al concetto del "*think small first*".

#### **4.2 Bilancio in forma abbreviata (ex art. 2435-bis): gli schemi semplificati**

Il capo 9 della direttiva 2013/34/UE contiene un dettagliato elenco di esenzioni e restrizioni alle esenzioni che hanno chiaramente ispirato il decreto legislativo di recepimento nel nostro ordinamento. Coerentemente con la premessa 20 alla direttiva, nella quale si suggerisce infatti che con riguardo agli schemi di stato patrimoniale e conto economico "*si possono rendere disponibili per le piccole e le medie imprese versioni*

*semplificate degli schemi prescritti*”, la sezione tratta specificamente delle voci di bilancio che possono essere omesse o accorpate e delle eventuali limitazioni a tali agevolazioni contabili.

Occorre preliminarmente considerare che il legislatore domestico non ha pienamente sfruttato l’opzione concessa dall’articolo 31 della direttiva, il quale prevede la possibilità di esentare le piccole (e di conseguenza le micro) imprese dalla pubblicazione del conto economico e della relazione sulla gestione, in quanto il documento rappresentato dal conto economico è, seppur con uno schema semplificato, parte integrante del bilancio ed obbligatoriamente soggetto a pubblicazione. Diverso è il discorso della relazione sulla gestione, che come si avrà modo di specificare in seguito, rappresenta una delle esenzioni consentite alle aziende di minori dimensioni.

La disciplina del bilancio delle microimprese in base all’ordinamento domestico, contenuta principalmente nell’articolo 2435-ter, si ispira per larga parte a quanto già disposto per le piccole imprese, operando infatti un rimando diretto a tale norma (*“Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle microimprese sono determinati secondo quanto disposto dall’articolo 2435-bis”*). Al fine quindi di analizzare dettagliatamente gli schemi di bilancio semplificati e commentare le opzioni di esonero concesse alle microimprese, occorre innanzitutto valutare le peculiarità del bilancio delle piccole imprese disciplinato principalmente nell’articolo 2435-bis. Tale norma, dopo aver al primo comma esposto i parametri dimensionali della categoria delle piccole imprese, specifica anche (nell’ultimo comma) che si perde il beneficio delle esenzioni e semplificazioni previsto per le piccole imprese qualora per il secondo esercizio consecutivo vengano superati due dei limiti indicati nel primo comma. La previsione è

ripresa dall'articolo 2435-ter, nel quale infatti si

specifica che

**NORMATIVA** “Le società che si avvalgono delle esenzioni previste del presente articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma”.

Il superamento, per due esercizi consecutivi, di almeno due dei limiti previsti per la categoria delle microimprese, fa quindi decadere il beneficio di redazione del bilancio in forma abbreviata (applicabile anche alle piccole imprese), con relativo obbligo di rendicontazione in base allo schema di bilancio ordinario.

Nel bilancio in forma abbreviata sono previsti innanzitutto degli schemi semplificati di stato patrimoniale e di conto economico, che restano sostanzialmente immutati rispetto alla precedente versione (*ante* decreto legislativo 139/2015), ad eccezione chiaramente delle modifiche derivanti dal cambiamento degli schemi del bilancio ordinario ampiamente illustrate nel Capitolo 3 del presente volume (relative ad esempio all'eliminazione della sezione straordinaria nel conto economico, oppure all'introduzione di specifiche voci legate alla contabilizzazione dei derivati sia nello stato patrimoniale che nel conto economico). Di conseguenza, seguendo fedelmente il testo dell'articolo 2435-bis, si illustrano le caratteristiche del bilancio in forma abbreviata.

**NORMATIVA Art. 2435-bis** – *Bilancio in forma abbreviata*, secondo comma - “Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell’articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell’attivo possono essere comprese nella voce CII; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nel- le voci CII dell’attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l’esercizio successivo...”.

Lo schema di stato patrimoniale in forma abbreviata consente, sostanzialmente, di esporre semplicemente gli aggregati principali delle voci di bilancio, senza necessità di dettagliare le singole voci che le compongono. *ulteriormente, gli importi relativi alle voci dell’attivo A Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata e D Ratei e risconti possono essere raggruppate nella voce C.II Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo, mentre nella sezione del passivo la voce E Ratei e risconti può essere raggruppata nella voce D Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo. Per le voci relative ai Crediti e ai Debiti è necessario fornire il dettaglio dell’importo esigibile oltre l’esercizio.*

La previsione relativa all’accorpamento degli importi di ratei e risconti, sia nella sezione dell’attivo che in quella del passivo, con altre voci di bilancio, in base al di- spostato dell’articolo 2435-bis che non risulta essere stato modificato dalla riforma, è tra l’altro in linea con le previsioni dell’articolo 36 della direttiva che infatti concede, in favore delle microimprese, la possibilità di non presentare separatamente i ratei e risconti. Il legislatore domestico offre quindi ad una più ampia platea di aziende il

potenziale beneficio di tale esenzione.

Il secondo comma dell'articolo 2424 prevede che

**NORMATIVA** “Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto”.

Di conseguenza, si ritiene che eventuali accorpamenti di voci, anche in virtù di deroghe concesse alle imprese di minori dimensioni in base alle previsioni dell'articolo 2435-bis, debbano essere evidenziate nella nota integrativa qualora tale informazione sia utile ai fini della comprensione del bilancio. Alla luce delle recenti introduzioni in tema di principi di redazione del bilancio, appare a tal proposito pertinente affermare che il dettaglio delle voci in nota integrativa dovrebbe essere fornito qualora rilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta dell'informativa, avvalendosi quindi di quanto disposto a tal proposito dall'articolo 2423, quarto comma.

La principale revisione dell'articolo 2435-bis consiste nell'aver eliminato il riferimento all'obbligo di specifica evidenza degli importi di ammortamenti e svalutazioni dalle immobilizzazioni immateriali e materiali<sup>3</sup>. L'elisione di tale elemento consente invero di rendere omogeneo lo schema di stato patrimoniale in forma abbreviata con quello ordinario, in virtù anche di quanto auspicato dalla direttiva in termini di comparabilità di bilanci<sup>4</sup>, e

<sup>3</sup> Il punto in questione prevedeva, infatti: “... dalle voci B.I e B.II dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni”.

<sup>4</sup> Nello specifico, numerose sono le indicazioni sul tema che la premessa n. 20 della direttiva espone, prevedendo infatti quanto segue: “È necessario applicare un numero limitato di schemi per lo stato patrimoniale onde consentire agli utilizzatori dei bilanci di confrontare meglio le situazioni finanziarie delle imprese nell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero imporre l'applicazione di uno schema

rappresenta quindi un elemento di sicuro miglioramento della intellegibilità dei prospetti di bilancio tra imprese diverse di Paesi diversi.

### **Conto economico**

#### **NORMATIVA**

**Art. 2435-bis** – *Bilancio in forma abbreviata*, terzo comma

“Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall’articolo

2425 possono essere tra loro raggruppate:

- voci A2 e A3
- voci B9(c), B9(d), B9(e)
- voci B10(a), B10(b), B10(c)
- voci C16(b) e C16(c)
- voci D18(a), D18(b), D18(c), D18(d)
- voci D19(a), D19(b), D19(c), D19(d)”.

Lo schema semplificato di conto economico consente di esporre in maniera aggregata alcune tipologie di voci tra loro simili. nella sezione del valore della produzione, possono essere accorpate le variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti con le variazioni dei lavori in

---

*per lo stato patrimoniale e dovrebbero essere autorizzati a consentire la scelta tra gli schemi ammessi. Tuttavia gli Stati membri dovrebbero poter consentire o prescrivere alle imprese di modificare lo schema e presentare uno stato patrimoniale che distingua tra voci correnti o non correnti. Si dovrebbe permettere di applicare uno schema del conto economico che mostri la natura delle spese e un altro schema del medesimo conto che mostri la funzione delle spese. Gli Stati membri dovrebbero imporre l’applicazione di uno schema per il conto economico e dovrebbero essere autorizzati a consentire la scelta tra gli schemi ammessi. Gli Stati membri dovrebbero altresì poter consentire alle imprese di presentare un prospetto dell’andamento economico, invece di un conto economico, redatto conformemente a uno degli schemi consentiti. Si possono rendere disponibili per le piccole e le medie imprese versioni semplificate degli schemi prescritti. Tuttavia si dovrebbe consentire agli Stati membri di limitare gli schemi per lo stato patrimoniale ed il conto economico ove ciò sia necessario per il deposito elettronico dei bilanci”.*

corso su ordinazione, mentre nei costi della produzione possono essere presentati in aggregato, rispettivamente, i costi del personale relativi a trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza e simili ed altri costi, e gli ammortamenti e svalutazioni. Semplificazioni possono essere operate anche nella sezione finanziaria, aggregando proventi finanziari da titoli che non costituiscono partecipazioni sia se iscritti nelle immobilizzazioni sia se iscritti nell'attivo circolante, così come le rivalutazioni (di partecipazioni, di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni, di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni, di strumenti finanziari derivati) e le svalutazioni (di partecipazioni, di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni, di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni, di strumenti finanziari derivati).

L'unica variazione apportata allo schema di conto economico in forma breve è rappresentato dall'inclusione, nelle voci che possono essere presentate in modo raggruppato, dei conti relativi alla rivalutazione e svalutazione degli strumenti finanziari derivati, inseriti nel nuovo articolo 2425 dal decreto legislativo 139/2015.

Scompare inoltre la previsione, contenuta precedentemente nel quarto comma dell'articolo 2435-bis, della non obbligatorietà di dettagli relativi alla sezione straordinaria, ora totalmente abrogata dalla nuova disciplina contabile, in linea con l'impostazione della prassi contabile internazionale. Nello specifico, infatti, il comma recitava:

## **NORMATIVA**

“Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti”.

Scompare, allo stesso tempo, lo schema riservato ai conti d'ordine, per i quali cessa l'obbligo di presentazione anche nei bilanci ordinari.

31 gennaio 2017

Paola D'Angelo